Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 14/11/2025

Sommario

LUTTO AL BRACCIO E MINUTO DI RACCOGLIMENTO 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
COMUNICATO UFFICIALE N. 177 DELLA L.N.D. 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2
SEGRETERIA 2
"Il Sabato del Nostro Calcio" 2
Coppa Italia Società di Eccellenza 2025/2026 3
Coppa Italia Società di Promozione 2025/2026 3
Coppa Italia Calcio a Cinque 2025/2026 4
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19 5
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 21 Femminile - Aggiornata 6
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19 Calcio a 5 7
Svincolo Art. 117 Bis 7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 8
SEGRETERIA 8
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 Calcio a 5 8
Incontri Informativi 9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 9
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 10
RISULTATI GARE 10
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 11
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11
ERRATA CORRIGE 14

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

LUTTO AL BRACCIO E MINUTO DI RACCOGLIMENTO

A seguito del tragico episodio di cronaca accaduto ieri, Mercoledì 12 Novembre a Muggia (Trieste), si dispone, in memoria del giovane calciatore Giovanni, di indossare la fascia di lutto al braccio e di effettuare un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di **tutti i Campionati Dilettantistici e Giovanili (esclusa l'Attività di Base)** organizzati dallo scrivente **Comitato Regionale e dalle Delegazioni,** in programma Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2025, compresi eventuali anticipi e posticipi.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 177 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 177 della L.N.D. dd. 13/11/2025, inerente "Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIAC (stagione sportiva 2025-2026)".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 15/11/2025 ore 14.30**

12^ Giornata
ECCELLENZA
PRO FAGAGNA - RIVE D'ARCANO FLAIBANO **(ore 15:30 su accordo)**

PROMOZIONE
FIUMICELLO 2004 - SISTIANA SESLJAN

8^ Giornata
1^ CATEGORIA A
UNIONE SMT CALCIO - TAGLIAMENTO **(ore 15:00 su accordo)**

1^ CATEGORIA B
GIORGIONERI SAVORGNANO - GEMONESE
RIVIGNANO - UNION 91 **(ore 16:30 su accordo)**

1^ CATEGORIA C
CORMONESE - AZZURRA **(ore 15:00 su accordo)**

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 22/11/2025 ore 14.30:**

13^ Giornata
ECCELLENZA

SANVITESE - NUOVO PORDENONE 2024
FIUME VENETO BANNIA - JUVENTINA S.ANDREA **(d'autorità)**
FORUM JULII CALCIO - CHIONS **(d'autorità)**
POLISPORTIVA TAMAI - POL. CODROIPO **(d'autorità)**

PROMOZIONE

CALCIO TEOR - BUJESE CALCIO
CALCIO MANIAGO VAJONT - FIUMICELLO 2004 **(ore 15:00 su accordo)**
CORVA CALCIO - SEVEGLIANO FAUGLIS **(d'autorità)**
OL3 - DEPORTIVO JUNIOR **(d'autorità)**
PRO CERVIGNANO RUDA - CASARSA **(d'autorità)**
SISTIANA SESLJAN - CORNO CALCIO 1929 **(d'autorità)**
TRICESIMO CALCIO - AZZURRA PREMARIACCO **(d'autorità)**
UNION MARTIGNACCO - CALCIO AVIANO **(ore 15:30 su accordo)**

9^ Giornata
1^ CATEGORIA A

VIGONOVO - VIRTUS ROVEREDO

1^ CATEGORIA B

RISANESE - ANCONA LUMIGNACCO

1^ CATEGORIA C

TURRIACO 1922 - RONCHI CALCIO

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Ricordiamo il programma aggiornato delle gare delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

A: 26/11/2025 ORE 20.00

CHIONS – SANVITESE **Via Verdi, Fiume Veneto**
JUVENTINA S.ANDREA – POL. TAMAI

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Ricordiamo il programma aggiornato delle gare delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

A: 26/11/2025 ORE 20.00

BUJESE CALCIO – PRO CERVIGNANO RUDA
CORNO CALCIO 1929 – TRICESIMO CALCIO
DEPORTIVO JUNIOR – CORVA CALCIO

A: 26/11/2025 ORE 20.30 (su accordo)

CALCIO AVIANO – FIUMICELLO 2004

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

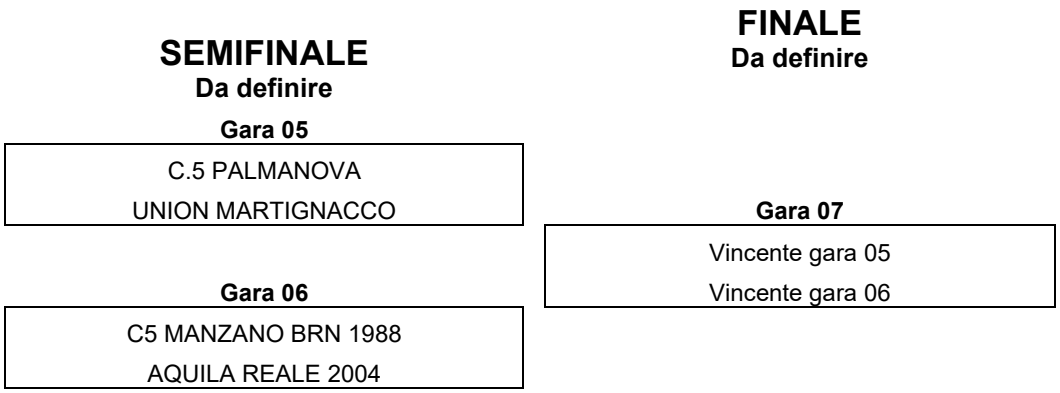
Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2025/2026

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei QUARTI DI FINALE si sono qualifiche per le SEMIFINALI della manifestazione di cui all’oggetto le società:

C.5 PALMANOVA, UNION MARTIGNACCO, C5 MANZANO BRN 1988 e AQUILA REALE 2004

Di seguito pubblichiamo il tabellone aggiornato della FASE FINALE:



SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gara secca sul campo su campo che sarà individuato dallo scrivente C.R.

Tutte le gare si disputeranno con due tempi effettivi di 20'.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 5’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Roberto BORTOLUSSI, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025 alle ore 08.45 presso il PARCHEGGIO BUS DI PALMANOVA(UD) – fuori Porta Aquileia** per la partenza per Nichelino (Hotel Parisi – Via L. Galvani, 19) e la successiva disputa della gara di ritorno di spareggio "Uefa Regions' Cup" 2025:

C.R. PIEMONTE VS C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

DEL 19 NOVEMBRE 2025 – ORE 11.30

CAMPO SPORTIVO "V. MEAZZA" – VIA MARCONI N. 15, ORBASSANO (TO)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- **Documento d'Identità personale (IN ORIGINALE)**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

BUIESE CALCIO	Venier Pietro
CALCIO TEOR	Dri Alberto, Palmisciano Andrea, Vrech Gregorio
CASARSA	Albiero Filippo, Livon Edoardo
CENTRO SEDIA NATISONE	Dedej Enriko, Venuti Enrico
CHIONS	Innocente Andrea
FIUME VENETO BANNIA	Greco Rocco
FIUMICELLO 2004	Sinigaglia Gabriele
FORUM JULII CALCIO	Orefice Niccolo'
L.M.E.	Polvar Francesco
POL. CODROIPO	Gervasio Thomas, Graffi Cesare
PRO CERVIGNANO RUDA	Dovier Alessandro, Sellan Nicolo'
PRO FAGAGNA	D'angelo Davide
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Toffolini Danyel
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bruni Matteo, Jagust Max

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA16 NOVEMBRE 2025**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **328.3639339** motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE - AGGIORNATA

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno **LUNEDI' 17 NOVEMBRE 2025 entro le ore 14.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*).

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni
 scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link
 https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative
- Modulo "Dati giocatori"
 scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link
 https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. munite di ***Parastinchi obbligatori*. -** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo:*

ALTO LIVENZA ACADEMY	Buccino Federica, Perin Veronica, Fava Nicole
CENTRO SEDIA NATISONE	Bigolin Iole, Bonanni Eleonora, Cafarelli Sara, Castiglia Marcela, Liut Caterina, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Zangirolami Lucrezia
NUOVO PORDENONE 2024	Anzellotti Martina, Cecco Aurora
SACILESE	Costantini Irene, Da Soller Vittoria, Kocina Milena, Molaro Giada
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Castelli Marta, Dobetti Solange, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
COMUNALE TAVAGNACCO	De Marsico Francesca, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Ferrarello Chiara, Moriconi Eleonora

In caso di indisponibilità e/o infortunio delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it o telefonicamente al numero 3338711607 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Alessandro DONATO in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE 2025 entro le ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di Manzano – Via Olivo**.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- **Copia del Documento d'Identità personale**
- **Modulo "Dati giocatori"** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)***
- **Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)***

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

AQUILEIA	De Stefano Ernesto, Merlin Gabriele
CALCETTO CLARK UDINE	Driza Ferik
C5 MANZANO BRN 1988	Polimeni Cristian, Saro Cristian
C.5 PALMANOVA	Gashi Andi, Sestili Francesco
PASIANO C5	Abis Juan Marco Emmanuel, Zoccolan Matteo
UDINE CITY FUTBOL SALA	Baiutti Zaccaria, Veriga Catalin, Tullio Davide, Zanmarchi Francesco, Zoratti Luis Maria

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5.478.262	DEKOVIC GABRIELE	05.09.2000	MUGGIA 1967
5.368.019	MUSTAFA ALESSIO	06.07.2000	CORVA
4.900.084	PONTONI ALEX	24.02.1997	CALCIO COMUNALE BASILIANO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco CASARSA in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025 entro le ore 19.50 presso la Palestra "Vallenoncello" di Pordenone – Via Valle, 10**.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- **Copia del Documento d'Identità personale**
- **Modulo "Dati giocatori"** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)***
- **Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)***

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

C.5 PALMANOVA	Canovic Inas, Canovic Daris
MACCAN PRATA C5	Khalil Adam, Moia Luca Vanzo
NEW TEAM LIGNANO C5	Miolo Stefano, Piccoli Christofer, Scaini Lorenzo
PASIANO C5	Koni Andi, Zoccolan Marco
PORDENONE	Dal Moro Federico, Di Bon Leonardo, Fracas Davide, Masala Andrea, Sartori Luca, Tiba Nicola
UDINE CITY FUTBOL SALA	Orgnacco Enrico

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. FIUMICELLO 2004
Titolo: **DALL'AUTOARBITRAGGIO AL DIRETTORE DI GARA**
Data: Martedì 11 novembre 2025 – ore 18.00
Luogo: Campo Sportivo, Via Verdi – Fiumicello (UD)
Relatori: Flavio Pompeo Cifù, Sezione A.I.A. Basso Friuli

A.S.D. RORAI PORCIA
Titolo: **L'ARTE DI COMUNICARE IN CAMPO ... E NON SOLO!**
Data: Lunedì 17 novembre 2025 - ore 20.00
Luogo: Oratorio di S. Agnese, via S. Agnese 30 – Roraipiccolo di Porcia (PN)
Relatori: Dott.ssa Elisa Petrello, Psicologa e Collaboratrice Settore Giovanile Scolastico (SGS) FVG

A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA
Titolo: **LE CARATTERISTICHE DEL GIOCATORE FUTURO: PRESUPPOSTI E METODOLOGIA DI ALLENAMENTO**
Data: Giovedì 20 novembre 2025 – ore 20.00
Luogo: Oratorio SS. Redentore, viale dello Sport 8 – Fontanafredda (PN)
Relatori: Lorenzo Ravagnolo, Allenatore UEFA C, Responsabile Tecnico Area di Sviluppo Territoriale (AST) Settore Giovanile e Scolastico SGS di Pordenone

A.S.D. UNION MARTIGNACCO
Titolo: **NOVITA' REGOLAMENTARI E SANZIONI DISCIPLINARI**
Data: Mercoledì 26 novembre 2025 – ore 19.00
Luogo: Sala Caduti di Nassiriya, via Delser 33 – Martignacco (UD)
Relatore: Rappresentanti A.I.A. Udine

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orari di Giuoco

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

Si comunica che la società **CENTRO SEDIA NATISONE** disputerà tutte le gare interne del Campionato Under 17 Femminile **con inizio alle ore 18:00.**

Campi di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che la società **UNION MARTIGNACCO** disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C-C1 **presso la palestra Via S.Paolino a Basiliano (UD).**

Variazioni Gare

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2025	10 A	RIVE D ARCANO FLAIBANO	CASARSA		18:00		COMUNALE CISTERNA DI COSEANO VIA CENTRO SPORTIVO
26/11/2025	**10 A**	**SACILESE**	**SANT'ANDREA SAN VITO**	**15/11/2025**	**20:00**	**18:00**	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2025	10 A	CORNO CALCIO 1929	TOLMEZZO CARNIA		10:30		PARROCCHIALE VILLANOVA DEL JUDRIO VIA E.DI COLLOREDO 12
17/11/2025	10 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	CJARLINS MUZANE	16/11/2025	18:30	10:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2025	10 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	OPICINA		11:15	11:45	
16/11/2025	10 A	MANZANESE CALCIO	S.P.A.L.CORDOVADO		10:30		COMUNALE "B" MANZANO VIA OLIVO

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:
avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 14.11.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-12/2025-2026 RECLAMO del sig. Aleksander Sasa ZIVEC (Campionato Prima Categoria Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara ASD SS SANGIORGINA – ASD BERTIOLO, Campionato Prima Categoria Gir. B del 02.11.2025 (in C.U. n° 39 del 06.11.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 39 dd 06.11.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara ASD SS SANGIORGINA – ASD BERTIOLO del Campionato Prima Categoria Gir. B, comminava la squalifica per **tre gare effettive** del calciatore, tesserato per la ASD SS SANGIORGINA sig. Aleksander Sasa ZIVEC in quanto "*espulso per aver proferito un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara.*".

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 08.11.2025, veniva formalizzato preannuncio di reclamo da parte del calciatore, che a mezzo l'avv. Nicola Paolini richiedeva anche copia dei documenti di gara ai sensi dell'art. 76 co. 5 CGS, allegando la ricevuta del pagamento del contributo prescritto.

Forniti gli atti a cura della Segreteria in data 10.11.2025, il reclamo veniva formalizzato, sempre con il patrocinio dell'avv. Nicola Paolini, in data 11.11.2025 rinunciando ai termini indicati dall'art. 77 co. 2 CGS e richiedendo l'audizione.

Veniva fissata con provvedimento presidenziale l'udienza in camera di consiglio per il giorno 14.11.2025; il patrocinatore del reclamante, a mezzo PEC del 12.11.2025, rappresentava l'impossibilità di comparire per sopravvenuti impegni professionali, chiedendo che il reclamo venisse deciso in camera di consiglio sulla base degli atti e della documentazione già depositata.

Ciò premesso, il reclamo è fondato e la sanzione disposta dal GS va **annullata.**

La ricostruzione del fatto, secondo il reclamante, sarebbe la seguente:

- ZIVEC è stato espulso al 16' del secondo tempo per aver proferito una frase di protesta;
- la protesta sarebbe però stata rivolta all'avversario che lo aveva appena atterrato, non all'arbitro;
- l'arbitro avrebbe male interpretato la frase, trovandosi alle spalle del giocatore;
- dopo l'espulsione, ZIVEC avrebbe lasciato il campo senza proteste ulteriori;

- né l'arbitro né il referto specificano quale frase sarebbe stata detta, né quali sarebbero stati gli insulti;
- le immagini fotografiche allegate al reclamo mostrano ZIVEC protestare in direzione dell'avversario, non dell'arbitro;
- l'arbitro aveva appena fischiato punizione e ammonito l'avversario: non c'erano dunque motivi per protestare verso di lui.

Conseguentemente, la sanzione irrogata dal GS sarebbe mal posta, per le seguenti ragioni:

a) Genericità del referto arbitrale

Il referto afferma che il calciatore "usa un linguaggio o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi… si rivolge verso di me insultandomi", senza indicare:

- la frase pronunciata;
- il contenuto dell'offesa;
- la modalità della condotta.

In assenza di una descrizione puntuale non può operare la "prova privilegiata" del referto arbitrale.

b) Assenza di condotta realmente grave

Il giocatore si sarebbe limitato a una protesta isolata e rivolta all'avversario. Nessun atteggiamento violento, minaccioso o reiterato. Nessuna protesta dopo l'espulsione. ZIVEC inoltre avrebbe tenuto un comportamento sportivo esemplare e non è recidivo.

c) Precedente giurisprudenziale

Viene richiamata la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale n. 0160/2024, che ha stabilito che:

- l'arbitro deve descrivere in modo dettagliato l'illecito;
- non è valida una contestazione generica ("per ingiurie…");
- solo una descrizione specifica permette al tesserato di difendersi adeguatamente.

d) Erronea qualificazione giuridica del fatto

Il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate, ma senza specificare l'articolo applicato, senza tenere conto della scarsa gravità del fatto, senza motivazione sufficiente.

Non ricorrerebbero dunque gli estremi dell'art. 36, né appare integrata la condotta dell'art. 39 CGS; in subordine viene comunque fatta richiesta della applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS, in quanto il giocatore è incensurato, il fatto è isolato, la motivazione arbitrale è insufficiente.

Ad avviso della Corte le argomentazioni del reclamante meritano di essere condivise, per le considerazioni che seguono.

Ferma restando l'assoluta inutilizzabilità ai fini del decidere delle fotografie versate in atti, non contestualizzate, prive di qualunque riferimento ai fatti e per di più poco intellegibili in quanto non dettagliate e anzi sfuocate, ci si deve evidentemente basare ai fini del decidere sugli atti ufficiali.

Al riguardo, gli (unici) atti ufficiali, che sono stati presi a riferimento per la irrogazione della sanzione consistono nel referto di gara, nel quale si legge, sotto la voce "Offese – Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi", la frase "*si rivolge verso di me insultandomi*".

Di contro a tale espressione, assolutamente **vaga e generica**, non risulta successivamente acquisita alcuna ulteriore integrazione al referto dell'arbitro da parte del GST, sicché l'unica documentazione utilizzabile – unica peraltro messa a disposizione al reclamante, che ne aveva fatto richiesta – è quella di cui ora si è dato conto.

In un contesto di questo tipo, il contenuto del referto di gara è **palesemente insufficiente a sostanziare un provvedimento disciplinare.**

Come correttamente ricordato dallo stesso reclamante, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo

quanto stabilito dall'art. 61, co. 1 CGS; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall'ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all'accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un'astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla costante giurisprudenza sportiva in argomento "*(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare*" (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51).

Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa.

Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l'utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l'identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124).

D'altronde, soltanto in relazione ad una contestazione **puntuale e specifica** può esplicarsi, con **pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati** dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Posto che, secondo quanto sancito dall'art. 44, co. 1 CGS, il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, tra i quali quelli del **giusto processo**, la genericità di un addebito ("*si rivolge verso di me insultandomi*") non consente né al reclamante di sapere per quali ragioni è stato sanzionato (cosa che evidentemente si riverbera sulla possibilità stessa di predisporre le proprie difese), né a questa Corte di disporre degli elementi su cui poter fondare la propria decisione.

Vero è che agli Arbitri viene insegnato, sin dalle prime fasi del loro percorso di formazione, ad essere chiari e precisi nella compilazione degli atti ufficiali di loro competenza, indicando con assoluta esattezza – per quanto di ragione, laddove si tratti di riportare condotte ingiuriose o blasfeme, ovvero qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della Giustizia Sportiva – le frasi percepite, le espressioni di cui sono stati testimoni, i fatti svoltisi alla loro presenza.

Così come si legge nel materiale didattico messo a disposizione dall'AIA ai propri associati e nelle stesse istruzioni d'uso dell'applicativo Sinfonia4You, attualmente in uso, "*nel campo delle note* ***è importate riportare dettagliatamente i fatti avvenuti, in particolare per le espulsioni***".

Di fronte ad una lacuna del referto, il GST – all'atto della propria deliberazione – ha sempre la possibilità di sentire a chiarimenti il direttore di gara (cfr. art. 50, co. 4 CGS: "*Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate*"), ottenendo dallo stesso un **supplemento di rapporto**, purché ciò avvenga nella stretta imminenza della gara e **non a distanza di tempo dall'evento sportivo** (cfr. C.S.A., ord. 17.2.2020); il supplemento così acquisito si affiancherà al referto integrandolo, assumendo anch'esso la valenza di cui all'art. 61, co. 1 CGS, trattandosi di materiale raccolto a cura (e sotto la vigilanza) del Giudice Sportivo.

Il tutto, **documentato in forma e con modalità adeguate**, oltre a costituire il fondamento della decisione del GST sarà doverosamente messo a disposizione del reclamante in caso di contestazione della sanzione, potendo altresì essere oggetto di valutazione da parte della Corte Sportiva d'appello.

Nel caso di specie, essendo oggetto di sindacato la deliberazione del GST e gli atti sui quali questa è stata assunta (rif. art. 77 co. 3 CGS: "*La Corte sportiva di appello a livello territoriale ha cognizione del procedimento di primo grado* ***limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati***"), questa CSA non ritiene di dover sopperire ulteriormente ad attività istruttoria che avrebbe potuto e **dovuto** essere invece compiuta in termini assorbenti, secondo modalità documentate e intellegibili e attraverso forme che consentano la **piena attuazione dei principi del giusto processo sportivo**, **tempestivamente** e in vista della prima deliberazione.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente meritando dunque l'annullamento, fermo restando che la unica giornata sin qui scontata resta disciplinata dalla previsione dell'art. 137, co. 2 CGS.

Consegue all'esito di pieno accoglimento del reclamo la restituzione del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenendolo fondato per le ragioni di cui in motivazione:

- accoglie il reclamo;
- annulla la sanzione disposta dal GST;
- dispone la restituzione del contributo versato.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 14.11.2025.

Il Segretario	Il Presidente
(Silvia Romanin)	(Ermes Canciani)